

COMUNE DI CADEO

Provincia di Piacenza

REGOLAMENTO per la

**“DISCIPLINA PER IL POTENZIAMENTO DELLE RISORSE STRUMENTALI DEGLI
UFFICI COMUNALI PREPOSTI ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE E DEL
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE COINVOLTO NEL
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI RECUPERO EVASIONE IMU E TARI, AI
SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 1091 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145”**

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 128 del 19.10.2019

PREMESSA

La Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) ha introdotto il comma 1091 dell'articolo 1 al fine di incrementare la capacità di contrasto all'evasione dei Comuni.

Il meccanismo delineato dal legislatore prevede la costituzione di un fondo utilizzabile sia per il potenziamento delle risorse strumentali degli uffici Comunali preposti alla gestione delle entrate sia per l'incremento delle risorse da destinare al trattamento economico accessorio del personale ivi impiegato.

Onde assicurare la spendita di somme "certe" il legislatore ha statuito che occorre fare riferimento al **"maggiore gettito accertato e riscosso ... nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato nella misura massima del 5 per cento"**.

La distribuzione del trattamento economico accessorio deve essere vincolata al raggiungimento di obiettivi che possano essere misurabili e valutabili ed incontra il **limite del 15% del trattamento tabellare annuo lordo individuale**. Tale incentivo può essere riconosciuto sia al personale dei livelli e ai titolari di posizione organizzativa, sia al personale dirigenziale in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo n. 75/2017 ed al principio di onnicomprensività della retribuzione dei Dirigenti di cui all'art.24 del D.Lgs.165/01.

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento, in attuazione del vigente assetto legislativo, contrattuale e regolamentare, contiene disposizioni per la costituzione e l'utilizzo del fondo previsto dall'art. 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. Nell'attuazione della disposizione normativa di cui al comma precedente, l'Ente persegue l'obiettivo di potenziare le attività di recupero dell'evasione tributaria, al fine di permettere l'incremento della loro efficacia ed efficienza in funzione dell'attuazione della moderna cultura dell'agire pubblico volta alla programmazione ed al raggiungimento di obiettivi performanti, valorizzando, in concreto, le migliori professionalità ed i risultati raggiunti dai propri dipendenti.
3. Qualora ne ricorrano le condizioni, l'Ente promuove l'attivazione della procedura di accertamento con adesione e di ogni altro istituto previsto dall'ordinamento e volto alla risoluzione immediata e concordata delle posizioni.

Articolo 2

(Soggetti interessati)

1. Il presente regolamento si applica al personale in servizio presso il Settore Gestione delle Risorse, o personale interno all'Amministrazione Comunale, purché in ogni caso distaccato o assegnato, anche temporaneamente, al Settore stesso al fine di espletare l'attività di cui all'oggetto.
2. Oltre al predetto personale, sono soggetti interessati al presente regolamento:
 - Personale esterno comprendente collaboratori esterni al Settore Tributi, composta da un numero variabile di personale appartenente ad altri servizi Comunali, individuato, sulla base del possesso di specifiche competenze tecniche specialistiche, dal Responsabile del Procedimento, sentito il Responsabile di Imposta ed in accordo con i Responsabili dei rispettivi Settori Comunali di appartenenza.

Art. 3

(Formazione professionale e strumentazione)

1. Per il personale di cui al precedente articolo l'Ente:
 - promuove l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc.;
 - garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, il responsabile di settore coinvolto comunica annualmente, con eventuali aggiornamenti semestrali, le esigenze formative dei dipendenti nonché il fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle attività da affidare.

Art. 4

(Costituzione del fondo)

1. E' costituito un fondo nel quale confluiscono tutte le risorse destinate agli incentivi per le funzioni/attività di cui all'articolo 3 nella misura stabilita al successivo comma 3.
2. Il compenso incentivante deve remunerare una produttività reale ed effettiva del personale interno, definita secondo un ben preciso percorso, che parte dalla previa definizione degli obiettivi e si conclude con l'accertamento del grado di realizzazione degli stessi. Pertanto, a inizio dell'esercizio, il Responsabile del Settore Gestione delle Risorse definisce, con atto dirigenziale, gli obiettivi e indica i soggetti partecipanti alle attività di cui all'articolo 3. Al termine dell'esercizio lo stesso Responsabile approva la relazione conclusiva – Report finale - predisposta dal responsabile del procedimento e dell'imposta.
3. Il fondo per l'incentivazione viene costituito in via preventiva nella misura percentuale massima del 5% rispetto all'importo iscritto a Bilancio a titolo di recupero dell'evasione IMU e TARI.
4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1091 della Legge 145/2018, il fondo è destinato:
per un ammontare pari all'90%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo comma 6, tra i soggetti di cui all'articolo 2;
 - a) per un ammontare pari al 10%:
 - all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione;
 - all'implementazione delle banche dati integrate per il controllo e il miglioramento della capacità di accertamento, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
5. Per somme riscosse, per le finalità di cui al presente regolamento, si intendono gli importi incassati nell'esercizio precedente a quello di definitiva quantificazione del Fondo relativi agli accertamenti assunti nell'esercizio di riferimento del Fondo, nonché gli importi incassati nell'esercizio precedente riferiti ad accertamenti assunti in anni precedenti nei quali era stanziato il fondo di cui al presente regolamento in coerenza con le regole a suo tempo indicate dall' ARAN (RAL 1949 DEL 18/10/2017), come risultante dal rendiconto della gestione.
6. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno di norma attribuiti ai componenti il gruppo di lavoro nell'ambito delle seguenti percentuali, oltre a quanto previsto dai successivi commi:

• Responsabile del Settore gestione delle Risorse	40%
• Titolare ufficio tributi	40%
• Personale Settore gestione delle Risorse	12%
• Personale esterno al Settore gestione delle Risorse	8%

E' possibile che la relazione iniziale, di cui al comma 2, preveda la partecipazione solo di una parte delle suddette figure. In ogni caso, il totale ripartito sarà sempre pari al 100%.
7. La proposta di ripartizione è di competenza del Responsabile del Settore Gestione delle risorse mentre la relativa approvazione e liquidazione dell'incentivo tra gli aventi diritto sono di competenza del Segretario comunale.
8. Gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente sulle quote di incentivo erogate ai sensi del presente articolo, gravano anch'essi sulle somme riscosse e non contestate a titolo di accertamento di evasione d'imposta.

Art. 9

(Violazione degli obblighi di legge o di regolamento)

1. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo.

Art. 10

(Informazione e confronto)

1. L'ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

Art.11

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.
2. Le attività poste in essere dagli uffici delle entrate dall'inizio dell'anno 2019 fino alla operatività del regolamento restano valide in considerazione della maturazione del diritto soggettivo dei partecipanti.